



COMUNE DI MONTALDO ROERO

PROVINCIA DI CUNEO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 28 del 01-07-2020

OGGETTO:

Revoca concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo-contabile, Cat. C1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno. Provvedimenti.

L'anno **duemilaventi** addì **uno** del mese di **luglio** alle ore **13:00**, nella solita sala delle riunioni, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

| Cognome e Nome | Carica | Pr. As. |
|------------------------|------------------|-----------------|
| CORAGLIA Fulvio | Sindaco | Presente |
| BERTELLO Davide | Assessore | Presente |
| BOFFA Ariella | Assessore | Assente |

Totale Presenti 2, Assenti 1

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale DI NAPOLI Dott.ssa Anna Maria**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **CORAGLIA Fulvio**, nella sua qualità di **Sindaco**, riconosciuta legale l'adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO : Revoca concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 posto di istruttore amministrativo-contabile , Cat.C1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno. Provvedimenti.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE :

- con deliberazione G.C. n° 57 del 14/10/2019 è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale 2019-2020-2021 e il piano delle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2019, prevedendo per tale anno la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e tempo pieno con profilo Istruttore Amministrativo - contabile cat. C1, in sostituzione della dipendente di cat. D dimissionaria per pensionamento dal 01/10/2019;
- con determinazione n. 115 del 29/10/2019 del Segretario Generale, Responsabile del Servizio Personale è stato indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto, a tempo indeterminato e pieno di Istruttore Amministrativo- contabile cat. C, posizione economica C1;
- il Bando di concorso, approvato con la sopra richiamata determina, è stato pubblicato , tra l'altro, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale, n. 89 del 12/11/2019;
- in data 16/01/2020 ed in data 22/02/2020 sono state espletate rispettivamente la procedura di preselezione e le prove scritte (I e la II) del bando di concorso in argomento;
- successivamente a tali date L'Ente è stato costretto ad interrompere le operazioni concorsuali in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali inerenti il contrasto alla diffusione del contagio Covid-19;
- durante la sospensione delle procedure concorsuali è entrato in vigore il DPCM del 17 marzo 2020 che, in applicazione del decreto-legge 34/2019, articolo 33, ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni. Tale nuovo regimetrova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;
- che la suddetta procedura concorsuale non si è ancora conclusa ;

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 all'art. 6 "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale" comma 2 il quale prevede che *"...allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter"*;

CONSIDERATO CHE, con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative in materia di capacità assunzionale è stato necessario determinare il limite di spesa del

personale applicabile per i Comuni inferiori a 1.000 abitanti come Montaldo Roero; RILEVATO dai conteggi effettuati dal Responsabile del Servizio Finanziario che il parametro di spese di personale su entrate correnti (come da ultimo consuntivo approvato), pari al 22,28%, è al di sotto del primo "valore soglia" del 29,50% secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1; tuttavia, ai sensi dell'art. 7 del suddetto decreto permane per il Comune di Montaldo Roero il limite di spesa previsto dalla normativa precedente (art. 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296) essendo inferiore al primo valore soglia,

VERIFICATO CHE l'Ente non può aumentare le spese del personale fino all'anno 2024 e che la capacità assunzionale dello stesso non è più legata alle cessazioni intervenute, necessita reclutare prioritariamente dipendenti nei Settori ove c'è totale assenza di personale e conseguentemente rideterminare i fabbisogni del personale di tutti gli uffici e dei servizi per il triennio 2020-2021-2022 al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e di perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini (D. Lgs. n. 165/2001 all'art. 6) ;

RILEVATO dal bando di concorso che l'Amministrazione si è riservata il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio in caso di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari o a seguito delle esigenze organizzative dell'Ente o per interesse pubblico generale;

RITENUTO, pertanto, necessario alla luce di quanto sopra esposto, revocare la procedura, ancora in itinere, relativa alla copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e tempo pieno con profilo di Istruttore Amministrativo - Contabile - cat. C1;

ATTESO CHE la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso quando, per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, come previsto nel bando di concorso in argomento, non si rende più necessaria la copertura del posto messo a concorso;

RIBADITO CHE per costante giurisprudenza e dottrina la Pubblica Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nella scelta relativa all'adozione dell'atto di revoca tale da legittimare un possibile ripensamento dell'interesse pubblico inizialmente individuato. (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, Sezione III, sent. N. 4554 del 01/08/2011; Tar Puglia, Sezione III di Lecce, sentenza 25 gennaio 2012, n. 139);

CONSIDERATO CHE l'amministrazione può procedere alla revoca di una procedura concorsuale in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità (Cons. Stato, sent. n. 1343/2015, n. 73/2015, n. 136/2014).

DATO ATTO CHE la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con ragioni di ordine organizzativo, che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela, in quanto, fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In tali ipotesi al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies della legge 241/1990 in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati,

quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso (Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar. Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n. 1646/2012);

RICHIAMATA la Giurisprudenza che, in modo uniforme e pacifico, ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr ex multis Cons. Stato, V, 8 febbraio 2010, n. 592, Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743, Sez. IV 28 gennaio 2010, n. 363);

ATTESO CHE l'Amministrazione ha effettuato una rigorosa comparazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, rilevanti nel caso concreto;

CONSIDERATO CHE l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, rivalutato anche alla luce delle nuove normative, porta a ritenere inopportuno proseguire il concorso pubblico per l'assunzione di una unità con profilo di Istruttore Amministrativo - Contabile - cat. C1 in quanto il Comune necessita reclutare prioritariamente dipendenti nei Settori ove c'è totale assenza di personale,

TENUTO CONTO delle nuova valutazione delle esigenze organizzative e quindi della necessità di revocare la procedura sopra indicata, prevedendo di rideterminare i fabbisogni del personale di tutti gli uffici e dei servizi per il triennio 2020-2021-2022;

RICHIAMATO il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale in caso di annullamento o revoca di un bando di concorso, stante la natura di atto amministrativo generale dello stesso, non è nemmeno richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, comma 1, L. 241/1990 (Consiglio di Stato, Sezione III, sent. Num. 4554 del 01.08.2011);

DATO ATTO CHE la suddetta scelta tiene conto anche del vincolo dell'obbligo di riduzione della spesa di personale, risultando antieconomico mantenere il posto a tempo indeterminato con profilo Istruttore Amministrativo - Contabile cat. C1;

RICHIAMATO l'art. 21 quinquies della L. 241/1990 che nella prima parte prevede che *"..per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge"*

CONSIDERATA dunque la mutata valutazione soggettiva dell'interesse pubblico;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese;

D E L I B E R A

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti:

1. **Di revocare** la procedura, ancora in itinere, relativa alla copertura **di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno con profilo Istruttore Amministrativo Contabile - cat. C1**, già prevista dalla deliberazione G.C. n° 57 del 14/10/2019 con cui è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale 2019/2021.
2. Di Trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Personale e del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con separata unanime e favorevole votazione resa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 01-07-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Alessandra BELTRAME

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 01-07-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Anna Maria DI NAPOLI

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to Fulvio CORAGLIA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Davide BERTELLO

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria DI NAPOLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio:

Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32 c.1, della Legge 18/06/2009, n. 69.*) Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo (*art 125, del T.U. n. 267/2000*).

Montaldo Roero, li 23-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna Maria DI NAPOLI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 23-07-2020 al 07-08-2020 ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000*).

Montaldo Roero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Anna Maria DI NAPOLI)

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Montaldo Roero, li 01-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna Maria DI NAPOLI

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Montaldo Roero, li 23-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Anna Maria DI NAPOLI)